

za ininterrotta con personale di polizia che dovrebbe stazionare nelle immediate vicinanze dell'edificio

Né si può disconoscere l'importanza dell'interpretazione letterale: l'esplicita dizione “per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione”, infatti, non sembra lasciare spazio a “letture” che possano consentire alcun prolungamento dell'autorizzazione alla detenzione extramuraria oltre la fase prodromica al programma stesso, fase connotata da quell'urgenza richiamata espressamente anche dall'art. 13 *bis* quando si riferisce agli “urgenti motivi” che devono sostenere la deliberazione del Procuratore Generale.

Oltretutto, questa interpretazione è stata espressamente ribadita dall'art. 8, ultimo comma, D.I. 24.11.1994, n. 687; come noto, poi, le disposizioni di tale articolo sono state ritenute legittime dalla Corte Costituzionale, espressasi al riguardo con la sentenza n. 420 del 6 settembre 1995.

A tale specifico proposito, se è vero che le censure mosse alla predetta norma non riguardavano il menzionato aspetto interpretativo, è altrettanto vero però che non solo nessuna Autorità giudiziaria ha inteso contestarlo, ma, salvaguardando l'efficacia delle norme riguardanti il parere del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la relativa procedura ed i suoi tempi di attuazione, la Consulta ha voluto confermare l'estrema precarietà e temporaneità dell'intervento di concessione della detenzione extracarceraria.

Né appare sostenibile che la detenzione extracarceraria possa proseguire anche in pendenza di un programma di protezione, sulla base del fatto che con il programma stesso si potrebbe garantire la riservatezza delle persone protette “anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia penitenziaria”, visto l'art. 13, comma 1, della citata legge.

Infatti, se fosse stato effettivamente conferito tale potere alla Commissione Centrale, non si vede per quale motivo analoga facoltà, in fase di misure urgenti, non avrebbe potuto essere attribuita al Capo della Polizia, Organo decisionale nello stadio prodromico al programma ed al quale, invece, viene assegnato soltanto un potere propositivo dello strumento di cui all'art. 13 *bis*.

Inoltre, occorre intendersi sul concetto di detenzione extracarceraria.

E' vero infatti che tale forma di custodia può essere considerata come una misura tutoria alternativa non tanto alla detenzione in sé e per sé, quanto alla detenzione in carcere. Ma è pur vero, di contro, che una simile modalità di esecuzione della pena detentiva si profila come una vera e propria eccezione alla detenzione che, di regola, non può eseguirsi che in un Istituto carcerario previsto dall'Ordinamento penitenziario, secondo le forme dettate dalla normativa di settore; ciò, sia in base agli artt. 285 e 386 c.p.p., sia in virtù delle norme della L.n.354/1975 sulla ripartizione e sull'assegnazione dei reclusi ai diversi tipi di stabilimenti penitenziari.

Tutto ciò sta a dimostrare che la custodia extracarceraria è una modalità della detenzione che ne modifica i canoni fondamentali, quasi snaturandola e trasformandola in una figura penalistica del tutto nuova.

Il contesto ambientale e logistico completamente differente da quello penitenziario "classico"; l'evidente impossibilità di attuazione delle più elementari norme sul trattamento e sulla rieducazione dei detenuti; l'affidamento dei complessi e delicati compiti di gestione della persona ristretta a personale non qualificato ed assolutamente impreparato a svolgere tale attività, sono motivi più che validi per ravvisare nell'autorizzazione e nell'eventuale revoca della detenzione extracarceraria provvedimenti comunque incidenti sulla libertà personale del collaboratore della giustizia.

Se questo è vero, è dunque evidente che non può essere attribuito ad un Organo amministrativo, quale la Commissione Centrale, questo potere di proseguimento della detenzione extramuraria, inficiando la validità di un sistema che, opportunamente, assegna a due Organi giudiziari differenti la gestione di tale forma eccezionale di esecuzione della pena nelle due distinte fasi in cui si articola, normalmente, la protezione dei collaboratori della giustizia: al Procuratore Generale, durante la fase delle misure urgenti, al Tribunale di Sorveglianza, durante quella del programma speciale.

Non è casuale, d'altra parte, che si riproduca nei procedimenti di concessione di queste forme detentive particolari una distinzione, tra organi giudiziari, molto simile a quella che si riscontra nei meccanismi di ammissione allo speciale programma di protezione tra il Capo della Polizia e la Commissione Centrale: questo ad ulteriore riprova della correttezza dell'assunto secondo il quale il provvedimento di autorizzazione alla detenzione extracarceraria ha una validità limitata nel tempo, fino al momento della definizione dello speciale programma di protezione, quando cioè alla competenza del Procuratore Generale subentra quella della Magistratura di Sorveglianza, a cui il Legislatore affida il compito di stabilire, in un quadro di riferimento non più di urgenza, se il collaboratore possa fruire di una misura alternativa al carcere o debba invece essere associato in un Istituto penitenziario.

Né appare proponibile una motivazione della detenzione extracarceraria basata sulla sicurezza dei familiari che accedono all'Istituto penitenziario per colloqui, ritenuti in pericolo per effetto dell'impossibilità di assicurare la segretezza del luogo di detenzione.

E' evidente che una modifica dei meccanismi di concessione delle misure alternative alla detenzione così come prospettata nel paragrafo precedente, svincolando la concessione stessa dalla titolarità dello speciale programma di protezione, determinerebbe la necessità di rivedere l'art. 13 *bis*, anche in una prospettiva di una sua possibile eliminazione.

Se infatti per decidere sull'ammissione, per esempio, alla detenzione domiciliare non si dovrà in futuro aspettare la definizione del programma speciale di protezione, non sembra più sussistere l'esigenza di mantenere in vita una misura che era stata creata proprio per assicurare al collaboratore i massimi livelli di sicurezza durante il periodo necessario alla Commissione Centrale per deliberare sul programma stesso.

i) la revoca del programma speciale di protezione: il rigore nella applicazione delle regole ed il ne bis in idem. Il codice comportamentale

Nella prima parte, nel capitolo dedicato all'efficacia dei programmi, si è potuto verificare l'andamento quantitativo delle revoche degli speciali programmi di protezione nel periodo temporale gennaio-giugno di quest'anno.

Si è anche avuto modo di riscontrare come, spesso, di fronte alla revoca di un programma per comportamenti scorretti da parte del collaboratore, la stessa Procura che aveva richiesto la speciale protezione reitera la proposta di definizione di un programma per il medesimo collaboratore.

E' ormai da tempo che l'Amministrazione dell'Interno si muove sulla scorta del principio del "rigore nell'applicazione delle regole della protezione". Se è necessario razionalizzare e perfezionare il sistema di protezione, al fine di elevare la qualità del programma speciale di protezione, si rivela fondamentale che le regole disciplinanti tale sistema siano rispettate da tutti, anche dai collaboratori della giustizia.

Se infatti il programma speciale di protezione deve produrre tutti gli effetti straordinari per i quali è stato predisposto, e, quindi, soprattutto, la tutela al massimo livello dell'incolumità fisica delle persone esposte al rischio di ritorsioni, appare indispensabile che il collaboratore ed i suoi familiari pongano in essere alcune, fondamentali forme di cooperazione con gli Organi adibiti alla loro protezione.

Si avverte infatti l'esigenza che le misure di protezione - attuate secondo criteri di assoluta riservatezza - affinché possano assicurare la massima efficacia tutoria, siano sempre sostenute da una doverosa unità di intenti tra il tutelante ed il tutelato.

In altri termini, non è ipotizzabile una protezione efficace e riservata di una persona che non solo non si dimostra disponibile a collaborare con il soggetto che la tutela secondo le esigenze imposte dalle circostanze concrete, ma che addirittura mette in atto comportamenti difformi, a volte anche in contrasto, con le minime forme di riservatezza e di anonimato richieste dalla situazione.

D'altra parte, la mancanza di cooperazione da parte del collaboratore nell'applicazione delle regole sulla protezione vanifica l'attività tutoria svolta dagli Organi deputati a preservare l'incolumità fisica del collaboratore, ponendo a repentaglio anche la sicurezza degli stessi operatori di polizia.

Giova poi sottolineare che, come indicato dall'art. 5 del D.I. 24.11.1994, n. 687, di fronte ad atteggiamenti scorretti si è indotti a ritenere che nei collaboratori che li pongono in essere sussista una effettiva consapevolezza di non essere esposti ad un grave ed attuale pericolo.

Ove si realizzassero le suggerite modifiche, e, quindi, si pervenisse alla riqualificazione delle misure ordinarie di protezione ed allo "sganciamento" dei benefici penitenziari dalla titolarità dello speciale programma di protezione, sia la Commissione Centrale sia i Procuratori interessati potrebbero meglio esercitare l'eventuale, opportuna attività sanzionatoria.

In tale ottica, poi, si potrebbe anche stabilire normativamente il divieto del c.d. *bis in idem*, cioè della possibilità per la Procura proponente, in mancanza di nuovi, concreti elementi, di avanzare una nuova richiesta di programma speciale di protezione in caso al collaboratore proposto da quell'Ufficio giudiziario sia stato revocato il programma per motivi comportamentali.

Ma è ancor più importante che si introducano nel sistema regole certe che disciplinino i meccanismi di revoca dello speciale programma di protezione: occorre, quindi, rivedere il c.d. codice comportamentale, quell'insieme di obblighi - inseriti nello speciale programma di protezione - che il collaboratore ed i suoi familiari maggiorenni ammessi al programma stesso si impegnano ad osservare, pena la sospensione o la revoca delle misure speciali disposte nei loro confronti.

Stabilire regole più certe, dettagliate e rigorose: questa l'irrinunciabile priorità.

Vale la pena, in conclusione, ricordare le tipologie comportamentali proposte nella precedente relazione come possibili casi di revoca automatica, e non più discrezionale, dello speciale programma di protezione:

1. il coinvolgimento del collaboratore o di suoi congiunti in attività criminali posteriori all'ammissione allo speciale programma di protezione; si tratterebbe poi di stabilire a che "livello di accertamento" far scattare la sanzione;
2. il rifiuto di accettare l'opportunità di lavoro offerta dal Servizio Centrale di Protezione;
3. ogni azione che comporti la rivelazione e la divulgazione della nuova identità, della sede di residenza o dello *status* di titolare di programma;
4. il ritorno nella sede di provenienza senza l'autorizzazione del Servizio Centrale di Protezione;
5. ogni azione non in linea con le prescrizioni impartite che metta in pericolo la sicurezza del collaboratore, dei suoi familiari o del personale che li tutela;
6. la volontaria rinuncia al programma formulata con espressa dichiarazione.

1) l'uscita dal programma speciale di protezione ed il reinserimento sociale: una priorità assoluta

Il sistema di protezione dei collaboratori della giustizia deve avere tra i suoi obiettivi principali, oltre a quello della tutela al massimo grado delle persone esposte a pericolo per via del contributo offerto agli Organi inquirenti, anche quello del reinserimento sociale del collaboratore stesso e dei suoi familiari.

La normativa si è posta questa finalità: quella primaria prevedendo le misure di assistenza economica soltanto come eventuali ha chiaramente indicato come il sistema debba consentire alle persone protette di affrancarsi dall'assistenzialismo statale per cercare un recupero nella società produttiva.

Ma anche i regolamenti, sia quello pubblico che quello riservato, hanno posto l'accento sulla necessità di una reintegrazione nel tessuto socioeconomico del collaboratore della giustizia.

D'altra parte, non solo la normativa evidenzia la necessità di favorire l'avviamento delle persone protette al mondo produttivo, ma anche la logica di un sistema pensato dal Legislatore in un'ottica di estremo dinamismo, quasi a ricalcare il modello americano dove il programma di protezione ha una durata limitatissima - massimo un anno - e poi il collaboratore viene avviato al lavoro: non può quindi ipotizzarsi una gestione della protezione dei collaboratori della giustizia basata esclusivamente sulla tutela e sulla passiva assistenza a tempo indeterminato.

Si è avuto modo di riscontrare i dati della popolazione delle persone protette. Si pensi a tutti i problemi che ciascuno di loro reca con sé, amplificati dal fatto che, oltre ad assomigliare la loro condizione a quella degli emigranti, i collaboratori ed i loro familiari sono evidentemente condizionati nel loro agire dal necessario rispetto di vincoli di riservatezza che, se da una parte ne assicurano la massima tutela possibile - secondo il teorema segretezza=sicurezza - certo, dall'altra, non ne agevolano il reinserimento sociale.

Purtroppo i risultati fin qui conseguiti nel campo del reinserimento sociale dei collaboratori e dei loro familiari non sono stati particolarmente confortanti. Raramente il Servizio Centrale di Protezione, preso tra infiniti problemi quotidiani di più di seimila persone ed innumerevoli emergenze da fronteggiare, ha avuto la possibilità di pensare in prospettiva al futuro delle persone che entravano nel programma speciale di protezione senza nessuna chiara ipotesi di fuoriuscita.

Certamente, non si può fare a meno di osservare, tanto per rifarci all'esempio statunitense, che nel nostro Paese, al contrario degli U.S.A., trovare lavoro è estremamente difficile: questo vale per i giovani che hanno una preparazione scolastica e vivono in famiglie dove al lavoro è riservato uno dei primi posti nella scala dei valori cui ispirarsi. Risulta pertanto facile comprendere quanto maggiore sia la difficoltà di inserimento in un ambiente lavorativo per chi sovente non è in possesso di alcun titolo di studio e proviene da un ambito familiare e sociale dove l'obiettivo "lavoro" non è stato particolarmente perseguito.

Dal febbraio di quest'anno il Servizio Centrale di Protezione ha concluso un accordo di collaborazione con una società a partecipazione statale che si occupa principalmente del reinserimento nel mondo del lavoro dei cassaintegrati, attraverso la realizzazione di lavori definiti "socialmente utili". Questa società, inoltre, svolge opera di promozione in campi come la creazione di aziende a capitale misto per consentire l'assunzione di personale, corsi di formazione professionale, con conseguente immissione nel relativo ambito lavorativo, corsi di scolarizzazione primaria.

Grazie a tale collaborazione, alcune persone hanno già avuto un inserimento lavorativo, mentre altre sono in fase di assunzione. I lavori offerti fino ad ora sono stati di livello medio-basso, ma hanno due caratteristiche estremamente positive: sono a tempo indeterminato, con regolare versamento di contributi previdenziali, e non vengono richiesti particolare requisiti di capacità.

Però, è anche accaduto che i collaboratori hanno rifiutato i lavori loro proposti: occorre ricordare che non sempre si ha la predisposizione mentale ad affrontare impieghi faticosi e certamente meno remunerati rispetto a quelli svolti negli ambiti criminosi di originaria appartenenza.

Né, d'altra parte, tutti i problemi possono essere risolti dal cambiamento di generalità: strumento eccezionale da utilizzarsi in situazioni straordinarie ed in presenza di posizioni processualmente "spente". Viceversa, la documentazione di copertura e, in particolare, il libretto di lavoro, il libretto sanitario ed il codice fiscale di copertura, dovrebbero potere consentire di coniugare riservatezza e reinserimento sociale.

Uno dei problemi maggiormente avvertiti a livello sociale ed insieme difficile da risolvere, pertanto, è rappresentato dalla necessità di affrancare il collaboratore della giustizia ed i suoi familiari dall'assistenza statale.

L'esperienza accumulata nel corso degli anni consente ormai di affermare che il mantenimento "vitalizio" di una persona relativamente giovane o addirittura minore favorisce ed accresce il pericolo che la stessa, costretta all'ozio, possa sentirsi portata a delinquere, oltre ad alimentare oneri rilevantissimi per le casse dello Stato.

Occorre ammettere che fino ad ora non si è riusciti ad attuare veramente il programma speciale di protezione nella parte del riadattamento alla vita "normale"; non è stato possibile, infatti, favorire il recupero sociale delle persone protette e l'ineludibile fuoriuscita dal programma stesso, momento essenziale per assicurare l'indispensabile *turnover* nel sistema di protezione.

Molti i problemi da affrontare, di fronte ai quali appare necessaria una larga e qualificata cooperazione istituzionale: non può oltremodo sottacersi, infatti, che questa è ormai diventata una priorità assoluta che tutti i soggetti interessati devono porsi se non si vogliono vanificare i positivi risultati fin qui conseguiti dal sistema di protezione.

CAPITOLO III

Il funzionamento del sistema. L'organizzazione e l'operatività

§ 1) La crescita del nuovo Servizio Centrale di Protezione

a) il personale

Il Decreto Interministeriale del 26 maggio 1995, nel riorganizzare il Servizio Centrale di Protezione, ha idealmente chiuso un periodo durante il quale tale struttura aveva operato, quasi pionieristicamente, con grande impegno ma senza una chiara visione strategica del sistema di protezione ed in una condizione di emergenza costante, e ne ha aperto un altro nel quale il cennato Ufficio si è adeguato, nei principi guida e nelle formule organizzative, all'evoluzione del fenomeno della collaborazione con la giustizia.

Basando la ristrutturazione del Servizio Centrale di Protezione sui criteri della specializzazione, del decentramento e della cooperazione istituzionale, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha compreso che il fenomeno, viste le sue crescenti dimensioni, andava affrontato prendendo atto della necessità di razionalizzare ed ottimizzare gli interventi tutori, assistenziali e di recupero sociale, al fine di perseguire i principi dell'anonimato e della mimetizzazione, punti cardine che avrebbero dovuto ispirare le modalità operative del sistema di protezione.

La riorganizzazione di un ufficio ispirata ad una filosofia di azione completamente nuova non può prescindere dal fatto che il personale che compone detta struttura recepisca i canoni della cultura operativa

che si intende perseguire. In sostanza, è necessario che l'elemento umano che contribuirà a far funzionare l'ufficio sia pienamente consapevole e convinto delle nuove strategie da attuare.

D'altra parte, l'attività svolta dal personale del Servizio Centrale di Protezione è del tutto particolare e completamente al di fuori degli schemi classici delle tipiche funzioni di pertinenza di un operatore di polizia.

E' nota infatti la particolare poliedricità che contraddistingue il lavoro svolto dagli elementi del Servizio Centrale di Protezione: il personale si deve saper trasformare in assistente sociale, medico, avvocato, sacerdote, agente immobiliare, guardia carceraria, *nurse* e così via.

L'operatore della protezione deve essere talmente eclettico da riuscire a calarsi in mille situazioni diverse, in altrettante problematiche difficili ed urgenti, e saper offrire sempre la risposta più adeguata e soddisfacente per tutti. Non facile, ovviamente; soprattutto se non si possiede o non si vuole acquisire quella mentalità idonea a comprendere che la lotta al crimine si persegue anche riuscendo ad iscrivere i figli di un collaboratore all'asilo, con l'anno scolastico iniziato, o consentendo alla moglie del pentito di partorire senza rischiare di svelare il luogo protetto al momento della registrazione del neonato.

Il rinnovamento del Servizio Centrale di Protezione non poteva non partire proprio dalla necessità di rimuovere quell'inevitabile disagio psicologico determinato dalla difficoltà di rinunciare, almeno momentaneamente, a rivestire il ruolo del poliziotto "classico" per svolgere quello, completamente differente, dell'operatore della protezione.

In più, si profilava anche la necessità di infondere negli operatori la nuova cultura della protezione secondo la quale l'ottimale funzionamento del sistema di tutela si consegue solo attraverso la realizzazione, intorno alle persone da proteggere, di uno stato di assoluto anonimato e mimetizzazione.

Gran parte del personale già presente al Servizio Centrale di Protezione non ha avuto certo bisogno di riconvertirsi a questo modo di agire: proprio l'esperienza di uomini impegnati quotidianamente ad affrontare ogni genere di problema, tutorio ed assistenziale - ed ai quali deve rivolgersi il sentito ringraziamento dell'Amministrazione dell'Interno per il loro prezioso lavoro - ha consentito di individuare le formule operative più idonee a gestire il fenomeno dei collaboratori della giustizia.

Il necessario potenziamento doveva però essere assecondato da un'adeguata selezione del personale chiamato a rafforzare la struttura di protezione. In sostanza, era importante acquisire persone che possedessero già la giusta "vocazione" a svolgere questo incarico, pronte a confrontarsi con gli infiniti problemi che una popolazione di più di seimila soggetti, bisognevoli di tutto, inevitabilmente determina.

A tale fine, come già segnalato nella precedente relazione, si è conferito al Centro Psicotecnico della Polizia di Stato il mandato di elaborare un profilo psicologico dell'operatore della protezione "ideale".

Ne è risultato che colui che lavora al Servizio Centrale di Protezione non dovrebbe possedere un'età inferiore ai 28 anni ed un'anzianità di servizio di almeno 6 anni, aver conseguito un titolo di studio di scuola media superiore e disporre di una discreta proprietà di linguaggio, oltre a sufficienti doti di estroversione.

Ma ciò che conta più di ogni altra cosa è che l'assunzione di personale avvenga su basi preferibilmente volontaristiche; solo una buona motivazione può consentire all'operatore della protezione di affrontare con la necessaria serenità le continue difficoltà che questo tipo di attività comporta.

b) i corsi di formazione

Appare evidente che un serio rinnovamento e potenziamento delle risorse umane a disposizione del Servizio Centrale di Protezione, tendente, tra l'altro, a creare degli "specialisti" della sicurezza, non poteva prescindere da un'idonea formazione professionale.

Dal settembre dello scorso anno si sono tenuti tre corsi di formazione per operatori della protezione, rispettivamente presso le scuole di polizia di Pescara, Senigallia e Milano, dai quali sono usciti 190 elementi, per lo più inviati a costituire i nascenti Nuclei Operativi di Protezione, di cui si parlerà in seguito. Ed altri due corsi sono previsti per la fine di quest'anno, in coincidenza con il completamento della costituzione dei rimanenti Nuclei.

Le lezioni, tenute soprattutto da funzionari ed ufficiali del Servizio Centrale di Protezione per una durata di tre settimane, hanno riguardato sia lo studio e l'analisi della normativa concernente i collaboratori della giustizia, sia gli aspetti pratici connessi all'attuazione delle misure urgenti e dello speciale programma di protezione, con particolare riferimento alle incombenze affidate al Servizio stesso.

E' stata anche prevista la docenza di magistrati, avvocati ed altri operatori esterni al Servizio Centrale di Protezione, proprio per dare uno "spaccato" il più possibile esauriente delle diverse problematiche che sussistono nel mondo del "pentitismo".

La necessità di creare in ciascun elemento un "tecnico della sicurezza" è anche un'esigenza che presenta i caratteri dell'urgenza: non è ipotizzabile che una struttura che opera nell'ambito di un settore così delicato e pieno di insidie possa acquisire personale non in grado di fornire, immediatamente, le risposte giuste che il sistema di protezione richiede con rapidità.

I corsi di formazione, caratterizzati da una giusta combinazione di teoria e pratica, e le cui lezioni sono state particolarmente concentrate

in una sorta di *full immersion*, sono appunto finalizzati a “produrre” operatori capaci di inserirsi immediatamente nella struttura senza rallentare o dequalificare il prodotto “protezione”.

c) i Nuclei Operativi di Protezione

Si è affermato che il nuovo Servizio Centrale di Protezione è stato ispirato ai principi della specializzazione, del decentramento e della cooperazione istituzionale.

La nuova configurazione strutturale che ha assunto l'Ufficio sulla base del citato provvedimento interministeriale è la chiara esemplificazione dei tre cennati principi.

Il Servizio Centrale di Protezione è articolato su quattro Divisioni centrali e 14 Nuclei Operativi periferici. A parte la I e la IV Divisione, che curano, rispettivamente, gli affari generali e quelli contabili, le Divisioni “operative” sono individuate in relazione ad omogenei settori di attività.

Attesa la particolare complessità e delicatezza delle numerose problematiche riguardanti i collaboratori della giustizia, si è ritenuto di dover qualificare più adeguatamente il personale impiegato, diversificandone le singole attività affinché tutte si innestassero in un ben programmato ciclo produttivo. Si è preferito, quindi, favorire la specializzazione degli operatori sulle singole materie.

La II Divisione è preposta all'attuazione delle misure urgenti di protezione e di assistenza, attese anche le particolari difficoltà che si incontrano nei primi momenti di gestione di persone sradicate improvvisamente dai loro luoghi di origine.

La III Divisione, invece, attua gli speciali programmi di protezione definiti dalla Commissione Centrale, ponendo in atto tutti gli inter-

venti necessari a fronteggiare le giuste esigenze tutorie ed assistenziali delle persone protette ammesse al programma speciale di protezione.

Ma la novità più rilevante di questa riorganizzazione appare essere certamente l'istituzione dei Nuclei Operativi di Protezione.

Tali strutture periferiche del Servizio Centrale di Protezione nascono dalla consapevolezza che la specializzazione e la competenza professionale in questo specifico tipo di attività non potevano rimanere patrimonio esclusivo della sede centrale ma dovevano, necessariamente, essere diffuse anche verso le articolazioni periferiche, là dove, ogni giorno, gli operatori si confrontano direttamente con le problematiche di vita delle persone sotto protezione.

Si è quindi reso necessario decentrare la nuova filosofia della protezione affinché, attraverso una riqualificazione degli operatori periferici, si potesse rendere un servizio migliore alle persone protette ed elevare la qualità della protezione.

Decentrare la specializzazione, dunque, l'obiettivo; perseguito attraverso la creazione di 14 Nuclei periferici, vere e proprie unità organiche del Servizio Centrale di Protezione distribuite sul territorio, in grado di fornire un apporto più rapido e diretto alle necessità connesse con la concreta attuazione dello speciale programma di protezione, attraverso l'assolvimento dei compiti assistenziali e di supporto specialistico all'attuazione delle eventuali misure tutorie, che rimangono per ora affidate agli Organi territoriali.

Con gradualità sono stati fin qui resi operativi i Nuclei di Roma, Firenze, Torino, Milano, Bologna, Padova e Perugia; restano da varare quelli di Genova, Bolzano, Udine, Ancona, L'Aquila, Campobasso e Cagliari. Il completamento dei Nuclei previsti dal Decreto riorganizzativo del Servizio avverrà entro quest'anno.

Non ci si può certo attendere, tuttavia, che i tempi di perfezionamento di tale organizzazione periferica possano essere troppo brevi e